

N-29 STATUTO

DEL

CIRCOLO SPELEOLOGICO ED IDROLOGICO

residente in Udine

ART. 1. — Dal 1 gennaio 1898 è costituito in Udine, sotto gli auspici della Società Alpina Friulana, un: « *Circolo speleologico ed idrologico* ».

ART. 2. — Il circolo ha per iscopo di esplorare e far conoscere sotto l'aspetto scientifico e pratico le caverne, le grotte, i baratri, i corsi d'acqua superficiali e sotterranei, le sorgenti, i laghi e le paludi, con speciale riguardo alla Regione friulana.

ART. 3. — Saranno Soci del Circolo, oltre i fondatori, tutti coloro che, fattane domanda accompagnata dalla firma di un Socio, verranno accettati dalla Direzione.

ART. 4. — È riservata alla Direzione la facoltà di radiare dall'elenco dei Soci, chi in qualsiasi modo disturbasse il buon andamento del Circolo.

Tale deliberato è inappellabile.

ART. 5. — I Soci sono così distinti :

- a) *Soci onorari* nominati dall'Assemblea;
- b) *Soci perpetui* che pagano lire 50, una volta tanto;
- c) *Soci ordinari* :

1. Appartenenti alla Società Alpina Friulana che pagano annualmente lire 6 in rate bimestrali anticipate;

2. Non appartenenti alla Società Alpina Friulana i quali, per effetto della Convenzione con detta Società, pagano ogni anno lire 2 in più dei precedenti, assieme alla prima rata bimestrale (1).

ART. 6. — La Direzione ha facoltà di radiare dal numero dei Soci chi ritardi per tre bimestri il pagamento della quota sociale, restando impregiudicati i diritti per l'esazione del credito.

(1) Le due lire in più sono devolute per l'abbonamento, a prezzo ridotto, al Giornale bimestrale *In Alto*, organo della Società Alpina Friulana.

ART. 7. — L'obbligazione del Socio dura fino al termine dell'anno sociale in corso. Quei Soci che non avranno data la rinuncia in iscritto due mesi prima della fine dell'anno sociale, si riterranno obbligati anche per l'anno successivo.

ART. 8. — Ogni Socio riceverà una copia delle pubblicazioni sociali e potrà godere di tutti i vantaggi che offre l'Istituzione.

ART. 9. — Colla perdita della qualità di Socio si perde anche ogni diritto sugli enti di proprietà sociale.

ART. 10. — Il Circolo ha una Direzione composta di un Presidente e di sei Consiglieri eletti dall'Assemblea, che durano in carica un anno e sono rieleggibili.

ART. 11. — La Direzione nomina nel suo seno un Segretario ed un Cassiere.

ART. 12. — Alla Direzione incombe l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni dello Statuto, di curare le pubblicazioni sociali, di provvedere all'acquisto degli strumenti ed attrezzi e di promuovere le esplorazioni.

ART. 13. — Il Presidente invigila al buon andamento del Circolo e lo rappresenta presso i terzi ed in giudizio.

ART. 14. — Il Consigliere più anziano funge da Presidente in assenza di questi.

ART. 15. — L'Assemblea nomina annualmente fuori della Direzione due Revisori dei conti.

ART. 16. — Il Segretario tiene la corrispondenza e redige i processi verbali delle sedute.

ART. 17. — Il Cassiere ha l'incarico delle esazioni e dei pagamenti, tiene i registri e compila i bilanci.

ART. 18. — La Direzione si raduna ogni qualvolta gli affari lo richiedano, per invito del Presidente. Le sedute sono valide coll'intervento di almeno quattro membri. A parità di voti decide il voto del Presidente.

ART. 19. — L'Assemblea dei soci si raduna in via ordinaria due volte all'anno nei mesi di febbraio e dicembre per la discussione dei

bilanci *consuntivo* e *preventivo* e per la nomina delle cariche; in via straordinaria potrà essere convocata quando la Direzione lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da non meno di un quarto dei Soci.

I Revisori dei conti riferiscono all'Assemblea intorno al bilancio consuntivo.

ART. 20. — L'Assemblea è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei Soci ed in seconda convocazione qualunque ne sia il numero.

ART. 21. — Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 22. — La Direzione avrà cura di indire alcune escursioni fra i Soci in relazione cogli scopi sociali. La Direzione delegherà un Direttore per ciascuna esplorazione.

ART. 23. — Gli strumenti e gli attrezzi di proprietà sociale verranno prestati ai Soci che ne faranno richiesta.

Essi saranno responsabili delle perdite o guasti eventuali e dovranno uniformarsi per l'uso e la restituzione al regolamento fissato dalla Direzione in proposito.

ART. 24. — I rapporti con la S. A. F. sono regolati da apposita Convenzione, la quale eventualmente potrà essere modificata dalla Direzione del Circolo di comune accordo con la Direzione della S. A. F. Dette modificazioni non dovranno implicare cambiamenti dello Statuto e dovranno essere approvate dall'Assemblea.

ART. 25. — Qualora il numero dei Soci divenisse troppo esiguo e si stabilisse lo scioglimento, gli enti di proprietà sociale saranno devoluti alla S. A. F.

ART. 26. — Le modificazioni al presente Statuto non potranno essere deliberate che con la presenza di almeno un terzo dei Soci ed alla maggioranza di due terzi dei votanti. Le modificazioni proposte dovranno figurare nell'ordine del giorno distribuito a tutti i Soci.

Il presente Statuto venne approvato nell'Assemblea dei Soci del 25 novembre 1897.